

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1877

## CXVI.

## TORNATA DEL 18 MAGGIO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

**SOMMARIO.** *Petizioni dichiarate d'urgenza. = Congedi. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Pissavini al ministro d'agricoltura e commercio sui provvedimenti che intende proporre per migliorare la condizione degli insegnanti degli istituti tecnici e nautici. = Presentazione d'una relazione del ministro predetto sull'andamento del Consorzio degli istituti d'emissione. = Approvazione dei rimanenti articoli del nuovo Codice della marina mercantile, e votazione a scrutinio segreto sul medesimo. = Svolgimento della proposta di legge del deputato Lugli, relativa a militari ex-pontifici — È presa in considerazione. = Rinvio della discussione del progetto di legge per una tassa sopra gli zuccheri. = Discussione dello schema di legge concernente una nuova proroga di termini per l'affrancazione delle decime fondiari — Dichiarazione del deputato Napodano — Emendamento all'articolo 1, del deputato Spantigati — Appunti del deputato Ercole, e risposta del relatore Mascilli — L'articolo 1, col proposto emendamento, è accettato dal ministro ed approvato — L'articolo 2 (aggiunto dalla Commissione) è pure approvato — Votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge. = Invito del sindaco di Torino alla Presidenza di assistere all'inaugurazione del monumento al duca di Genova — Estrazione a sorte d'una deputazione a questo scopo.*

La seduta è aperta alle 2 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Il segretario Morpurgo legge il seguente sunto di petizioni:

1517. Gli impiegati straordinari o diurnisti presso le intendenze di finanza di Arezzo, di Massa e di Foggia si rivolgono al Parlamento per ottenere di esser ammessi agli esami prescritti per la carriera d'ordine nell'amministrazione finanziaria, con dispensa dalla licenza liceale o tecnica, non che dell'età e celibato, richiesti per gli estranei al servizio.

1518. Cinque sacerdoti ex-religiosi, da Foggia, invocano dalla Camera un provvedimento che loro fornisca i mezzi di sussistenza, essendo stati privati del sussidio che loro veniva corrisposto.

1519. Il Comizio agrario del circondario di Sassari fa istanza perchè sia dal Parlamento approvata una legge che dichiari libera la piantagione dei tabacchi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Diligenti ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**DILIGENTI.** I diurnisti e straordinari dell'intendenza di finanza di Arezzo, quantunque impiegati da sette e più anni in servizio del Governo, ed alcuni

anche tolti da uffici governativi, sanno di non poter avere diritto a qualsiasi stabile collocamento, nè esigono però dei provvedimenti in loro favore e a carico della finanza dello Stato.

Bensi ciò premesso sperano che si vorrà tenere un qualche conto dell'opera indefessa ed utile da essi prestata allo Stato, quando ciò possa farsi senza verun suo detrimento. Quindi è che chiedono di essere ammessi agli esami prescritti per la carriera d'ordine dell'amministrazione finanziaria, con dispensa dalla licenza liceale o tecnica richiesta per gli estranei al servizio dell'amministrazione medesima; non che dall'età e celibato che pure a tal uopo si esigono.

È da notare che una tale facilitazione fu concessa già agli straordinari del Ministero per passare nei ruoli di pianta. Del resto, una tale domanda parte oggi da tutte le intendenze di finanza del regno.

Che, se occorresse una ragione di più, potrebbe aggiungersi che le peggiorate condizioni delle industrie e dei commerci, in ispecie nei centri minori, rendono anche più ragionevole un temperamento equitativo per questi infelici i quali, per avere atteso al servizio del Governo, non hanno potuto procacciarsi in tempi migliori altra posizione, a cui oggi si vedono assolutamente preclusa la via. Per

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1877

tali ragioni io pregherei la Camera di concedere l'urgenza alla petizione 1517.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Diligenti domanda che sia dichiarata di urgenza la petizione 1517.

Se non ci sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

(È accordata.)

L'onorevole Mascilli ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**MASCILLI.** Domando io pure l'urgenza sulla petizione 1497 degli scrivani della intendenza di finanza di Campobasso, che domandano la stessa cosa di cui tratta la petizione per la quale ha parlato l'onorevole preopinante. Quindi ad entrambe queste petizioni dovrebbe essere fatta la concessione della dichiarazione di urgenza, perchè sono identiche di natura e di scopo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mascilli domanda che sia dichiarata di urgenza la petizione 1497.

Se non ci sono opposizioni l'urgenza s'intende accordata.

(È accordata.)

Chiedono un congedo, per ragioni di famiglia: l'onorevole Visocchi, di giorni 8 e l'onorevole D'Amore, di giorni 15.

Se non ci sono opposizioni questi congedi s'intendono accordati.

(Sono accordati.)

Fu trasmessa alla Presidenza una domanda d'interrogazione dell'onorevole Pissavini, della quale do lettura:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole signor ministro di agricoltura e commercio sui provvedimenti che intende proporre per migliorare la condizione degli'insegnanti tecnici e nautici. »

Domando al signor ministro se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura e commercio.** Siccome è imminente la discussione del bilancio, così potrei rispondere a quest'interrogazione in principio della discussione del bilancio medesimo, oppure al capitolo relativo.

**PISSAVINI.** E se il capitolo non fosse variato?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Non fa niente: resta inteso.

**PRESIDENTE.** È pure variato.

**PISSAVINI.** Sta bene. Allora si farà al capitolo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Ho l'onore di presentare, anche a nome dell'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, la relazione sull'andamento del consorzio degli istituti di emissione, richiesta dal regio decreto per il quale venne messa in esecuzione la legge del 1874.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro di a-

gricoltura, industria e commercio della presentazione della relazione sull'andamento del consorzio degli istituti di emissione. (V. Documento, n° XVI.)

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL NUOVO CODICE DELLA MARINA MERCANTILE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della riforma del Codice della marina mercantile.

**TITOLO IV. — DEL POTERE DISCIPLINARE.**

**CAPO UNICO.**

**Art. 452.**

Oltre ai casi espressamente previsti nei precedenti articoli, sono considerate mancanze di disciplina, e represses con punizioni disciplinari:

la disobbedienza semplice;

la negligenza nel prendere il suo posto;

la mancanza o negligenza nel servizio nautico

detto di *quarto* e *quarta*;

la ubbriachezza senza disordine;

l'assenza dal bordo senza autorizzazione del capitano, quando non oltrepassi le 24 ore;

l'imbarco clandestino di vino, o di altre bevande fermentate;

la mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza, o un semplice mancamento all'ordine od al servizio della nave;

la perdita, per negligenza, del libretto di matricola, o del foglio di ricognizione;

ogni fatto, non ispecialmente previsto dal presente Codice, di negligenza dei capitani o padroni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di polizia di bordo nel titolo secondo, capo nono, parte prima, del presente Codice.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

(È approvato, e lo sono del pari i due seguenti, non che la disposizione addizionale e l'annessa tabella.)

**Art. 457.**

Il capitano o padrone, annotando nel giornale nautico le mancanze e i castighi da esso inflitti, dovrà apporvi la data e la firma.

Entro 24 ore dall'ammissione a pratica, egli, anche quando non abbia l'obbligo di tenere il detto giornale, dovrà render conto all'ufficio di porto delle pene che avrà inflitte a persone dell'equipaggio, e del costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione.

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1877

Gli uffici di porto dovranno tenerne nota nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 458.

I marinai che, durante la pena degli arresti, saranno surrogati nel servizio a bordo della nave alla quale appartengono, soggiaceranno ad una ritenuta sulle loro paghe, uguale all'ammontare delle spese di surrogazione.

Di tale ritenuta sarà fatta menzione nel giornale di bordo.

**Disposizione addizionale.**

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un Codice per la marina mercantile, in cui gli articoli approvati con questa legge siano sostituiti a quelli che per questa legge medesima rimangano abrogati.

Tabella che stabilisce la divisione del territorio marittimo.

COMPARTIMENTI MARITTIMI	CIRCONDARI MARITTIMI COMPRESI NEI COMPARTIMENTI	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI OGNI CIRCONDARIO
Porto Maurizio . . . . .	San Remo . . . . . Porto Maurizio . . . . . Oneglia . . . . .	Da Ventimiglia incluso a San Remo incluso. Da San Remo escluso a Porto Maurizio incluso. Da Porto Maurizio escluso ad Alassio incluso.
Savona . . . . .	Loano . . . . . Savona . . . . . Varazze . . . . .	Da Alassio escluso a Varigotti incluso. Da Varigotti escluso ad Albissola incluso. Da Albissola escluso ad Arenzano escluso.
Genova . . . . .	Sestri Ponente . . . . . Genova . . . . . Camogli . . . . .	Da Arenzano incluso a Sestri Ponente incluso. Da Sestri Ponente escluso a Nervi incluso. Da Nervi escluso a Rapallo incluso.
Spezia . . . . .	Chiavari . . . . . Spezia . . . . .	Da Rapallo escluso a Levante incluso. Da Levante escluso ad Avenza incluso, compresa l'isola di Palmaria e adiacenti.
Livorno . . . . .	Viareggio . . . . . Livorno . . . . . Porto Santo Stefano . . . . .	Da Avenza escluso a Viareggio incluso. Da Viareggio escluso a Castiglione della Pescaia incluso, compresa l'isola Gorgona. Da Castiglione della Pescaia escluso a Graticciare escluso.
Portoferraio . . . . .	Porto Ferraio . . . . . Rio Marina . . . . .	Da Capo delle Viti, girando pel Capo dell'Infolà, a Porto Longone incluso, comprese l'isola di Capraia e le altre isole dell'arcipelago Toscano, meno quella di Gorgona. Da Porto Longone escluso a Capo delle Viti.
Civitavecchia . . . . .	Civitavecchia . . . . .	Da Graticciare incluso a Torre Gregoriana incluso.
Gaeta . . . . .	Gaeta . . . . .	Da Torre Gregoriana escluso al lago di Patria escluso, compreso il gruppo delle isole di Ponza.
Napoli . . . . .	Ischia . . . . . Procida . . . . . Pozzuoli . . . . . Napoli . . . . . Torre del Greco . . . . .	L'isola d'Ischia e le isole di Ventotene e Santo Stefano. Idem di Procida. Dal lago di Patria incluso a Pozzuoli incluso. Da Pozzuoli escluso a San Giovanni a Teduccio incluso e l'isola di Nisida. Da San Giovanni a Teduccio escluso a Torre del Greco incluso.
Castellammare di Stabia . . . . .	Castellammare di Stabia . . . . . Meta . . . . . Salerno . . . . .	Da Torre del Greco escluso a Castellammare incluso. Da Castellammare escluso ad Amalfi escluso, compresa l'isola di Capri. Da Amalfi incluso a Sapri incluso.
Pizzo . . . . .	Paola . . . . . Pizzo . . . . .	Da Sapri escluso ad Amantea incluso. Da Amantea escluso a Bagnara incluso.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1877

COMPARTIMENTI MARITTIMI	CIRCONDARI MARITTIMI COMPRESI NEI COMPARTIMENTI	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI OGNI CIRCONDARIO
Taranto . . . . .	Cotrone . . . . . Taranto . . . . . Gallipoli . . . . . Brindisi . . . . .	Da Melito escluso a Cotrone incluso. Da Cotrone escluso a Taranto incluso. Da Taranto escluso ad Otranto incluso. Da Otranto escluso a Fasano escluso.
Bari . . . . .	Bari . . . . . Molfetta . . . . . Barletta . . . . .	Da Fasano incluso a Molfetta escluso. Da Molfetta incluso a Barletta escluso. Da Barletta incluso a Viesti escluso.
Ancona . . . . .	Rodi . . . . .  Ortona . . . . . Ancona . . . . .	Da Viesti incluso alla foce del Fortore, comprese le isole di Tremiti. Dalla foce del Fortore alla foce del Tronto. Dalla foce del Tronto alla foce del Cesano.
Rimini . . . . .	Pesaro . . . . . Rimini . . . . . Ravenna . . . . .	Dalla foce del Cesano a Rimini escluso. Da Rimini incluso a Ravenna escluso. Da Ravenna incluso alla foce del Po di Goro.
Venezia . . . . .	Chioggia . . . . .  Venezia . . . . .	Dalla foce del Po di Goro alla sponda destra di Mala- mocco incluso (San Pietro in Volta nel comune di Palestrina). Dalla sponda sinistra del porto di Malamocco incluso a Porto Nogaro incluso (confine coll'impero au- stro-ungarico).
Cagliari . . . . .	Carloforte . . . . .  Cagliari . . . . .	Da Oristano incluso a Capo Teulada escluso, comprese le isole di San Pietro e Sant'Antioco. Da Capo Teulada incluso a Terranova escluso.
Maddalena . . . . .	Maddalena . . . . .  Porto Torres . . . . .  Alghero . . . . .	Da Terranova incluso a Castelsardo escluso, più l'isola di Maddalena e le adiacenti. Da Castelsardo incluso ad Alghero escluso, compresa l'isola Asinara. Da Alghero incluso ad Oristano escluso.
Messina . . . . .	Reggio . . . . . Lipari . . . . . Milazzo . . . . . Messina . . . . .	Da Bagnara escluso a Melito incluso. Le isole Eolie. Dalla foce del fiume Pollina a Milazzo incluso. Da Milazzo escluso alla foce del fiume Alcantara.
Catania . . . . .	Riposto . . . . . Catania . . . . . Augusta . . . . . Siracusa . . . . .	Dalla foce del fiume Alcantara ad Aci Reale escluso. Da Aci Reale incluso ad Augusta escluso. Da Augusta incluso i Siracusa escluso. Da Siracusa incluso a Pachino incluso.
Porto Empedocle . . .	Terranuova . . . . . Porto Empedocle . . . . .	Da Pachino escluso a Licata escluso. Da Licata incluso alla foce del fiume Belici, comprese le isole di Lampedusa e Linosa.
Trapani . . . . .	Marsala . . . . . Trapani . . . . .	Dalla foce del fiume Belici a Trapani escluso. Da Trapani incluso a Castellammare del Golfo escluso, comprese le isole Egadi e l'isola di Pantelleria.
Palermo . . . . .	Palermo . . . . .  Cefalù . . . . .	Da Castellammare del Golfo incluso a Termini incluso, comprese l'isole delle Femmine e d'Ustica. Da Termini escluso alla foce del fiume Pollina.

Il Presidente del Senato

TECCHIO.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1877

Si passa alla votazione per squittinio segreto sul progetto di legge relativo alla riforma del Codice della marina mercantile stato approvato nei singoli suoi articoli.

Si procede all'appello nominale.

(Segue la votazione.)

**PRESIDENTE.** Le urne sono chiuse. I signori segretari sono pregati di procedere allo spoglio dei voti.

(Segue lo spoglio.)

Annunzio alla Camera il risultamento della votazione sul disegno di legge per la riforma del Codice della marina mercantile.

Presenti e votanti . . . . .	230
Maggioranza . . . . .	116
Voti favorevoli . . . . .	200
Voti contrari . . . . .	30

(La Camera approva.)

Essendo presente l'onorevole ministro della guerra, domando al medesimo quando crede che possa aver luogo lo svolgimento del disegno di legge presentato dagli onorevoli Lugli, Zanolini ed altri colleghi. (V. Stampato, n° 113.)

**MEZZACAPO, ministro per la guerra.** Se vuole, anche adesso.

**PRESIDENTE.** Allora, se la Camera lo permette, darò la parola all'onorevole Lugli per svolgere il suo disegno di legge.

L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

**LUGLI.** Il progetto di legge che io, a nome anche di altri miei onorevolissimi colleghi, ho avuto l'onore di presentare, non è nuovo per la Camera. Una prima volta fu presentato dall'onorevole ex-deputato Regnoli nel 1870. Nel 1871 fu ripresentato dagli onorevoli Busi, Farini ed altri. Nel 1873 fu ripresentato dall'onorevole Damiani; e finalmente nel 1876, per la quarta volta, fu riprodotto dagli onorevoli Zanolini ed altri.

In tutte queste diverse circostanze il progetto stesso fu accolto con molto favore dagli uffici; ma disgraziatamente sia per chiusura di Sessione, sia per scioglimento della Camera, il progetto medesimo non ebbe mai l'onore di venire alla pubblica discussione.

Il progetto di legge ha la sua origine da reclami presentati da alcuni militari provenienti dall'esercito pontificio, i quali negli anni 1859 e 1860 presero servizio sotto la bandiera nazionale, e qualche anno di poi furono collocati a riposo senza che loro venisse data la facoltà di optare per le leggi pontificie, anzichè per la legge sarda del 1850, per la determinazione della pensione che loro spettava.

Signori, nel corso dei memorabili avvenimenti, attraverso ai quali si è costituita l'unità nazionale,

ogni volta che l'esercito di uno degli antichi Stati d'Italia venne a fondersi nell'esercito nazionale, fu riconosciuto equo e giusto di stabilire con apposite leggi che a quelli fra i militari nuovi venuti che avevano già raggiunto il tempo necessario per aver diritto alla pensione fosse lasciata facoltà di optare, sia per le leggi che governavano gli antichi Stati, sia per la legge del nuovo regno.

I decreti reali 14 maggio e 10 giugno 1860 e 10 gennaio 1861, riguardanti le truppe Estensi, Parmensi e Toscane e l'esercito delle Due Sicilie, furono informati a questo principio; come pure a tal principio fu informato quello che venne emanato nel febbraio 1871, relativo all'esercito pontificio, quando venne sciolto dopo l'occupazione di Roma. Da tali disposizioni, non si sa il perchè, forse per dimenticanza, rimasero esclusi quei militari e loro assimilati, che negli anni 1859 e posteriormente entrarono nelle truppe delle Romagne, e come dissi una tale ommissione non si può attribuire ad altro fuorchè in quella circostanza non vi fu veramente uno scioglimento, ma una fusione delle truppe pontificie nell'esercito italiano; ma furono militari i quali, abbandonando la bandiera pontificia, vennero a schierarsi sotto la bandiera nazionale dietro invito che ne faceva la Giunta di Governo costituitasi nel 1859 in Bologna, la quale loro diceva:

« Tutti i militari, d'ogni grado, vengono confermati nella loro anzianità di servizio per gli effetti di giubilazione e pensione, e sono mantenuti nei rispettivi gradi. »

L'onorevole generale Ricotti, allora ministro della guerra, rispondendo agli onorevoli Busi e Farini in merito a questa questione, nella seduta del 3 giugno 1873, si esprimeva in questi termini:

« Io non ho nulla in contrario a che sia preso in considerazione il progetto di legge presentato dagli onorevoli Busi e Farini; anzi, debbo osservare che gli onorevoli Busi e Farini, prima di presentare questo progetto, avendomelo comunicato, io mi mostrai fino d'allora molto propenso ad accettarlo, non tacendo che, se non l'avessero presentato essi, lo avrei io fatto di mia iniziativa. »

Poi soggiungeva: « Convegno pure che questa legge compie un atto di riparazione ad una dimenticanza fatta fino dal 1860, quando per la prima volta alcuni ufficiali dell'esercito pontificio passarono nell'esercito italiano. »

Queste sono le parole dell'onorevole Ricotti.

A me pare che anche l'onorevole attuale ministro per la guerra non possa tenere un linguaggio diverso da quello che teneva l'onorevole suo antecessore.

Io credo quindi fermamente che l'onorevole mini-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1877

stro per la guerra sarà per appoggiare questa mia proposta, e che la Camera vorrà prenderla nella dovuta considerazione.

La portata finanziaria, siccome qui potrebbe sorgere una questione di finanza, la portata finanziaria di questo progetto di legge è ristrettissima, perchè in realtà il numero degli interessati è piccolissimo; era tale dal 1873, come ebbe già a dichiararlo l'onorevole Ricotti, e lo è tanto più ora, poichè in questo intervallo disgraziatamente alcuni di essi sono venuti a mancare.

Anche il modo col quale è formulato l'attuale progetto di legge, il quale in sostanza non è altro che la riproduzione di quello presentato nel 1876 dalla Commissione parlamentare, limita la portata finanziaria di questo progetto, perchè, in forza della disposizione contenuta nell'articolo 3, gli arretrati non sarebbero pagati; la legge non avrebbe effetto che dal giorno della sua pubblicazione.

Per le ragioni esposte, io spero che la Camera vorrà prendere in considerazione il progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare, e che più tardi vorrà sanzionarlo col suo autorevole voto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro per la guerra ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Per ragioni identiche a quelle esposte dall'onorevole preopinante, io non ho alcuna difficoltà perchè questo progetto di legge sia preso in considerazione. Per ciò che si riferisce ai suoi particolari, vedremo, in occasione della discussione di esso, quale valore debbano avere.

**PRESIDENTE.** Chiedo ora alla Camera se intende di prendere in considerazione il progetto di legge presentato dagli onorevoli Lugli, Zanolini ed altri.

Coloro che sono d'avviso che debba essere preso in considerazione sono pregati di alzarsi.

(È preso in considerazione.)

#### INCIDENTE SULLO STABILIRE L'ORDINE DEL GIORNO.

**PRESIDENTE.** Verrebbe ora la discussione del progetto di legge per una tassa di fabbricazione e consumo sopra gli zuccheri indigeni e variazione di articoli della tariffa doganale.

Il presidente del Consiglio, presso di cui ho mandato espressamente uno dei segretari, ha scritto che gli sarebbe di grandissimo incomodo, e che correbbe grandissimo pericolo di aggravare la sua infermità, quando dovesse venire alla Camera. Ad ogni modo poi, se la Camera lo crede, egli, come ha fatto lunedì, si trascinerà alla Camera per adempiere al suo dovere.

*Molte voci a sinistra.* No! no!

**SELLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

**SELLA.** Credo che siamo tutti d'accordo nel pensare che la discussione debba essere fatta quando l'onorevole presidente del Consiglio sia in condizione di salute da potere, senza ombra di danno e d'inconvenienti per la preziosa sua salute, intervenire alla Camera.

*Voci.* Sì! sì!

*Altre voci.* A lunedì! a lunedì!

**MUSOLINO.** Che lunedì! Quando il ministro sia ristabilito.

**SELLA.** Potrebbe essere aggiornata dopo il bilancio che è all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Per questo bilancio c'è qualcheduno il quale crede che, non essendo stato distribuito 24 ore prima, non si possa ancora discutere.

*Voci.* Andiamo avanti!

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'AFFRANCAMENTO DELLE DECIME.

**PRESIDENTE.** Ci sarebbe il progetto di legge per prorogare i termini della legge 8 giugno 1873 sull'affrancazione delle decime ed altre prestazioni fondiari. La relazione su questo progetto è stata distribuita sino da ieri mattina. Si potrebbe passare alla discussione di questo progetto di legge, se la Camera è di questo avviso.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Se ne dà lettura.

*Voci.* Il bilancio!

**PRESIDENTE.** Dopo ultimata la discussione di questo progetto, la Camera delibererà se vuol passare a quella del bilancio. È la Camera che deve deliberare, non son io.

Il Ministero accetta la proposta della Commissione?

**ZANARDELLI,** ministro per i lavori pubblici. L'accetto.

**PRESIDENTE.** Do lettura del progetto di legge. (*Vedi sotto*)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dell'articolo unico:

« I termini stabiliti negli articoli 1, 21, 22 e 27 della legge 8 giugno 1873 (n° 1389), prorogati con l'altra legge 7 giugno 1876 (n° 3125), a tutto maggio

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1877

1877, sono definitivamente prorogati a tutto maggio 1878. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo unico.

**NAPODANO.** (*Della Giunta*) Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**NAPODANO.** (*Della Giunta*) La Camera riconoscerà la grande convenienza di adottare questo progetto di legge, poichè per esso vengono prorogati i termini fissati per la commutazione delle decime ex-feudali con la legge 8 giugno 1873, e che sono stati già prorogati con altra legge del 7 giugno 1876.

Con la legge del 1873, o signori, fu stabilito che le decime ed altre prestazioni di natura ex-feudale dovessero essere commutate in canoni in danaro.

È notevole, o signori, che con la medesima legge si provvide ad una procedura speciale per eseguire siffatte commutazioni, furono dati dei criteri per eseguire la conversione; e per ultimo fu assegnato un termine entro il quale il giudizio avrebbe dovuto aver luogo.

L'esperienza però di tre anni ebbe a dimostrare come i criteri dati dalla legge fossero affatto imperfetti e fino ad un certo punto insufficienti, e riuscissero di grande nocimento agli interessi dei proprietari, poichè non davano per risultato nelle commutazioni l'equivalente in danaro di quello che era percezione in derrate ed altre prestazioni.

L'esperienza ebbe ancora a dimostrare come il giudizio speciale autorizzato per la legge del 1873 non desse quei risultati che da esso si speravano.

Diffatti la procedura che si pensò dovesse riuscire più breve, meno dispendiosa e valevole ad assicurare il diritto delle parti, si è sperimentata più lunga, costosa, e per aver tolto il mezzo dell'appellazione contro la sentenza riesce fatale per la tutela del dritto.

Si faceva adunque sentire il bisogno di vedere riformati i criteri per eseguire quelle commutazioni, e d'altra parte di migliorare la procedura colla quale quei giudizi dovevano aver luogo. Il ministro guardasigilli intese l'uno e l'altro bisogno; e più che farne oggetto di una legge speciale credette che nel progetto di legge per l'abolizione delle decime sacramentali (bisogno universalmente sentito nel nostro paese) si potessero stabilire le norme che modificassero ad un tempo ed il giudizio ed i criteri per la commutazione delle prestazioni ex-feudali.

A siffatto bisogno ha provveduto, come era da attendersi nel modo migliore il guardasigilli, che mi duole di non vedere al suo posto, per potergli indirizzare i miei sentiti complimenti per un progetto di legge che segna al tempo stesso un progresso legislativo, ed un passo nel cammino della civiltà.

Col progetto di legge per l'abolizione delle decime sacramentali, il guardasigilli ha provveduto a tre bisogni: abolire le decime sacramentali, dove ancora sopravvivano, quando siano redditizie alle chiese o ai ministri del culto per l'amministrazione dei sacramenti o per altri uffizi del culto cattolico; commutare ed affrancare tali decime quando si trovassero legittimamente passate a titolo oneroso nel dominio dei privati; stabilire le norme, le forme ed i termini per siffatta commutazione.

Così facendo gli è tornato agevole di provvedere all'immediamento del sistema riconosciuto pur troppo difettoso della legge del 1873, proponendo che i criteri e le forme che debbono regolare la commutazione delle decime di natura sacramentale, nei casi ammessi dalla legge, valgano eziandio per quelle relative alle decime feudali onde fa oggetto la legge del 1873.

Come conseguenza di tutto ciò ne derivava la necessità di prorogare i termini stabiliti con l'indicata legge.

La Commissione, della quale mi onoro di far parte, quando imprese lo studio del progetto di legge, rilevò agevolmente come non sarebbe stato possibile far discutere tale importante progetto di legge dai due rami del Parlamento prima della fine di questo mese, perciocchè il 30 maggio corrente scadono irrimediabilmente gli enunciati termini.

Allora la Commissione, conformemente al voto degli uffici, ha creduto bene di stralciare l'ultimo capoverso dell'articolo 7 del progetto di legge e presentarlo subito alla discussione innanzi alla Camera, stante l'urgenza che tutti riconoscono.

Intanto assicuro la Camera che la Commissione continua i suoi studi incessantemente per essere in grado, anche prima che si compia questa prima parte della Sessione, di presentare la relazione sull'intero progetto di legge. Parmi intanto che la Camera possa unanimemente approvare il progetto di legge in esame, limitato solo alla proroga dei termini della legge 8 giugno 1873, sull'affrancazione delle decime ed altre prestazioni feudali, termine che fu già, sebbene inutilmente, prorogato con l'altra legge del 7 giugno 1876.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Spantigati ha facoltà di parlare.

**SPANTIGATI.** Aderisco pienamente a cotesta legge riconoscendone volentieri la opportunità. Però, mentre ieri ho sostenuto che dovesse mantenersi in un articolo di legge un avverbio, oggi vengo a domandarvi la soppressione di un altro avverbio. Sarà una compensazione che farò alla Camera. (*ilarità*)

L'articolo direbbe che cotesti termini, che si prorogano, si intenderebbero definitivamente prorogati

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1877

a tutto maggio 1878; ed è la soppressione di questa parola *definitivamente* che vi domando.

La quale proposta nasce da cotesta considerazione, che non possa appartenere a noi di limitare la libertà futura del potere legislativo.

Se allo avvicinarsi della scadenza del termine, che ora consentiamo a prorogare, potesse presentarsi la convenienza di una nuova proroga, certo il Parlamento avrà potestà libera di farlo; e così essendo appare facilmente la ragione di non introdurre nella legge una parola, che farebbe da una parte inutile restrizione al potere legislativo, e metterebbe dall'altra, o potrebbe mettere, il Parlamento in pericolo di fare un'incoerenza.

Ecco adunque perchè mi permetto di proporre la soppressione di questo *avverbio*. (*Segni di adesione*)

**ERCOLE.** Domando la parola.

**IL RESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Mascilli.

**MASCILLI, relatore.** Signor presidente, permetta che io parli dopo l'onorevole Ercole; essendo relatore, ho bisogno di sentire le osservazioni che egli farà.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** Io darò volentieri il mio voto al progetto di legge, e ammetto pur quello che ne hanno detto gli onorevoli preopinanti, che è una necessità oramai di consentire questa nuova proroga. Dichiaro anche che trovo molto opportuno di sopprimere la parola *definitivamente*. Mi permetto però di fare un rimprovero alla Commissione (*Oh!*), un rimprovero nelle forme parlamentari (*Ilarità*), e segnatamente all'onorevole relatore. (*Ilarità*) E spiego immediatamente in che consiste.

Nella tornata del 14 maggio l'onorevole nostro segretario Pissavini ha dato lettura del sunto di una petizione del comune, credo, di Fragagnano, provincia di Terra d'Otranto, che era precisamente relativa a questo argomento; e quella Giunta per molte considerazioni, chiedeva alla Camera che non accordasse più altra proroga per la commutazione delle decime disposta dalla legge del 1873.

Ora naturalmente questa petizione, come si sa, venne trasmessa alla Commissione incaricata del rispettivo progetto di legge.

Quindi io domando, com'è che l'onorevole relatore con tre parole se la sbriga, e, per rispetto almeno al diritto di petizione, non ha detto nemmeno una parola in merito alle istanze dell'onorevole Giunta di Fragagnano?

Ecco perchè io mi sono permesso di dire che avrei fatto un cortese rimprovero alla Commissione, e segnatamente al suo relatore.

Dal punto che la petizione è venuta alla Camera,

è nostro dovere di dire le ragioni per le quali essa ha creduto non si dovesse prendere in considerazione.

**MASCILLI, relatore.** L'onorevole Ercole addebita alla Commissione di non aver tenuto calcolo di una petizione.

La Commissione si è interessata della petizione che le è stata trasmessa, ma ha creduto di non tenerne ragione, perchè la proroga si doveva accordare.

La Commissione erasi dichiarata disposta ad accordare questa proroga, tanto più perchè le era favorevole l'onorevole Ercole. Quindi, in omaggio al desiderio da lui esternato nell'ufficio, noi abbiamo creduto anche di non tener nessun calcolo della detta petizione. (*Ilarità*)

Poichè l'onorevole Napodano ha creduto di prendere la parola, io mi permetto di osservare alla Camera che, senza andare tanto per le lunghe, la questione si riduce a queste poche parole. Nell'anno scorso la proroga fu accordata dal Parlamento perchè riconobbe la necessità che si avesse a modificare la legge dell'8 giugno 1873, perchè fu dimostrato come era, se non impossibile, almeno difficilissimo poter eseguire la legge nel modo che essa prescrive. Fu presentato un progetto di legge di modifica a quella legge del 1873.

La Camera lo prese in considerazione quasi all'unanimità, il guardasigilli lo accettò, gli uffici lo accettarono tutti, e la Commissione, che era stata incaricata dell'esame di quel progetto di legge, presentò pure la corrispondente relazione. Poi la Camera fu prorogata e quindi chiusa la Sessione.

Avrebbe dovuto riprodurre quel progetto, ma non si è potuto perchè l'onorevole guardasigilli aveva incaricata la Commissione, che compilava il progetto di legge per l'abolizione delle decime sacramentali, di fondere in quel progetto anche le modifiche alla legge dell'8 giugno 1873.

Ora, questa legge non ha potuto essere discussa perchè il tempo manca; e poichè la proroga sta per scadere, e non mancano che pochi giorni, la Commissione ha creduto di stralciare l'ultimo comma dell'articolo 7 e presentarlo alla Camera per farlo discutere in preferenza, altrimenti i termini sarebbero trascorsi, e sarebbero compromessi gravissimi interessi.

Ora, se le condizioni sono le medesime di quelle dell'anno scorso, se nessuno ha colpa perchè questa legge sulle modifiche non sia stata discussa, la conseguenza è che la proroga deve essere accordata secondo il progetto del Ministero.

Per quello che riguarda l'emendamento proposto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1877

dall'onorevole Spantigati, la Commissione all'unanimità lo accetta.

ZANARDELLI, ministro per i lavori pubblici (rappresentante il ministro di grazia e giustizia). Faccio osservare all'onorevole Ercole, il quale parlò di una petizione, colla quale si domanda che nessuna proroga venga concessa a coloro i quali devono procedere all'affrancamento, che per quanto io sappia, questa petizione non fu mandata al Ministero, ed io non posso dire quali sono le ragioni che i petenti invocano contro la proroga. Certo è però che il Governo non può a meno di riconoscere la necessità della proroga stessa; e basterà che l'onorevole Ercole, come certamente lo avrà fatto, vada a vedere le formalità grandissime che richiede la legge del 1873, per ritenere che, finchè essa non sia semplificata, come si propone di fare col progetto di legge da cui fu stralciato il progetto di legge attuale, la proroga è necessaria.

Nondimeno, appunto perchè queste proroghe, come le ipotecarie, hanno l'inconveniente gravissimo di cui si sono fatti l'eco i petenti, la cui causa fu patrocinata opportunamente dall'onorevole Ercole, appunto per questo, l'avverbio *definitivamente* di cui si è lagnato l'onorevole mio amico Spantigati, il Ministero l'avrebbe messo nel progetto come una specie di minaccia che debba essere l'ultima proroga, quand'anche non si sia sempre mantenuta, come si è veduto allorchè si è trattato di proroghe di iscrizioni ipotecarie.

Nondimeno siccome questo effetto morale e di avvertimento è stato raggiunto da questa discussione, il Ministero accetta la soppressione dell'avverbio *definitivamente* secondo la proposta dell'onorevole Spantigati.

ERCOLE. Mi corre debito di osservare all'onorevole ministro che io non ho detto che la petizione fosse stata trasmessa al Ministero; dichiarai che la petizione era stata letta alla Camera nella seduta 14 maggio e, come di diritto, trasmessa alla Commissione incaricata di riferire su questo progetto di legge, e negli uffici ho sostenuto la convenienza e la necessità di accordare questa nuova proroga.

Vede l'onorevole ministro che io ho riconosciuta la necessità di acconsentire di nuovo alla proroga, ma mi sono permesso di osservare che, dal momento che una petizione era stata presentata alla Camera in omaggio al diritto di petizione, io avrei desiderato che i petenti conoscessero dalla relazione fatta dalla Commissione i motivi per cui la Commissione ha proposto alla Camera di andare in una sentenza affatto opposta.

Io quindi non ho fatto altro che una questione

di forma in omaggio al diritto di petizione. Del resto dichiaro ancor una volta che voterò la legge colla quale si accorda la proroga, augurandomi che sia l'ultima, perchè le leggi in questo modo pregiudicano molti interessi, mentre se ne vogliono tutelare altri.

D'altronde se mi si permette dirò ancora che sono dodici e più anni che l'onorevole Pisanelli aveva già presentato un progetto sulle decime e primizie ecclesiastiche, di cui l'onorevole Panattoni fu relatore, e la Camera lo approvò; intanto siamo ancora nello stato di concedere proroghe. Io quindi ripeto che questo sistema non va.

MASCILLI. Ma quella era un'altra legge.

ERCOLE. Domando scusa; nel 1864, l'onorevole Pisanelli, guardasigilli in quell'epoca, presentò un progetto sulle decime e primizie ecclesiastiche, che venne approvato con savi emendamenti dalla Camera.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, rileggo l'articolo della Commissione, sopprimendo l'avverbio *definitivamente*, secondo la proposta dell'onorevole Spantigati, accettata dalla Commissione e dal ministro.

Ne do lettura:

« *Articolo unico.* I termini stabiliti negli articoli 1, 21, 22 e 27 della legge 8 giugno 1873 n° 1389, prorogati con l'altra legge 7 giugno 1876 n° 3125 a tutto maggio 1877, sono prorogati a tutto marzo 1878. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

La Commissione propone un articolo 2 a questa legge ed è il seguente:

« La presente legge andrà in esecuzione il giorno stesso della sua pubblicazione. »

Il signor ministro accetta quest'articolo 2?

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti quest'articolo di cui ho dato lettura. Avverto intanto che ove fosse approvato, il precedente diventerebbe articolo 1.

(È approvato.)

Si passa allo scrutinio segreto su questa legge.

Si procede all'appello nominale.

(Segue la votazione.)

Le urne sono chiuse, i signori segretari sono pregati di fare lo spoglio dei voti.

(Segue lo spoglio.)

Annunzio alla Camera il risultato della votazione sul disegno di legge per nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 per affrancamento delle decime e d'altre prestazioni fondiarie:

---

 SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1877
 

---

Presenti e votanti . . . . .	220
Maggioranza . . . . .	111
Voti favorevoli . . . . .	176
Voti contrari . . . . .	44

(La Camera approva.)

Il sindaco di Torino ha trasmesso alla Presidenza la seguente lettera:

« S. M. essendosi degnata di stabilire che l'inaugurazione del monumento a S. A. R. il Principe Ferdinando, Duca di Genova, abbia luogo il 10 prossimo giugno, il sottoscritto soddisfa al mandato ricevuto dalla Giunta municipale, porgendo preghiera al presidente ed all'Ufficio della Presidenza della Camera dei deputati di voler onorare questa solennità colla loro presenza. »

È una di quelle solennità alle quali credo la Camera vorrà farsi rappresentare da una speciale Deputazione, oltre l'intervento della Presidenza.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Adunque, estrarremo a sorte la Deputazione che dovrà recarsi a Torino per l'inaugurazione del monumento a S. A. Reale il Duca di Genova.

La deputazione si comporrà di cinque, oltre i membri della Presidenza.

(*Si procede al sorteggio.*)

I deputati presenti estratti a sorte sono gli onorevoli: Pericoli Giovanbattista, Vollaro, Pellegrino, Berti Lodovico e D'Amico.

Supplenti: Pontoni, Basetti Gian Lorenzo.

La Deputazione sarà avvertita del giorno in cui dovrà partire da Roma per Torino.

Domani vi sarà seduta pubblica alle ore due.

La seduta è levata alle 4 50.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Discussione:

1° Del progetto di legge per una tassa di fabbricazione e consumo sopra gli zuccheri indigeni e variazione di articoli della tariffa doganale;

2° Del bilancio di definitiva previsione del Ministero di agricoltura, industria, e commercio per il corrente esercizio;

3° Del bilancio di definitiva previsione del Ministero della marina per il corrente esercizio;

4° Del progetto di legge per l'aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte di appello di Catania.